

**NOTIFICA PER PUBBLICI PROCLAMI
MEDIANTE PUBBLICAZIONE SUL SITO WEB DEL DIPARTIMENTO
REGIONALE DELL'AMBIENTE E DEL P.O. FESR 2014/2020, IN
OTTEMPERANZA ALL'ORDINANZA N. 2282/2021 DEL TAR SICILIA
PALERMO - SEZIONE III - PUBBLICATA IL 23/07/2021 - SUL
RICORSO ANNOTATO AL N. RG. 757/2021
PROPOSTO DAL COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA**

Il T.A.R. Sicilia Palermo, sez. III, con Ordinanza n. 2282/2021 del 23/07/2021 pubblicata e comunicata in pari data, ha disposto l'integrazione del contraddittorio e ha autorizzato la notifica per pubblici proclami sul sito sia del Dipartimento Regionale dell'Ambiente sia del PO FESR 2014/2020 degli atti del giudizio **R.G. 757/2021** e nello specifico “mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito sia del Dipartimento Regionale dell'Ambiente sia del PO FESR 2014/2020, (come indicati dall'art. 8 del D.D.G. 159 del 12/03/2021), di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile”.

Autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede e numero di registro generale del ricorso:

T.A.R. SICILIA, SEDE DI PALERMO, SEZ. III, R.G. 757/2021.

Nome del ricorrente: COMUNE DI CAMPOBELLO DI MAZARA (C.F.: 02035220819), rappresentato e difeso dall'avvocato Kathya Ziletti.

Amministrazione resistente: ASSESSORATO DEL TERRITORIO E DELL'AMBIENTE, in persona dell'Assessore pro tempore, rappresentato e

difeso dall'Avvocatura Distrettuale domiciliataria *ex lege* in Palermo, via Valerio Villareale, 6.

Stato del ricorso: la camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare (in via interinale, il Tar Palermo ha disposto l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso) è fissata per **il 26/10/2021** ore di rito.

Estremi dei provvedimenti impugnati con il ricorso introduttivo e con i successivi motivi aggiunti:

- 1) Comunicazione n. prot. 5282 del 28 gennaio 2021;**
- 2) D.D.G. n. 524 del 09/06/2020 PO FESR 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”** di approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse, dell'elenco provvisorio delle operazioni non ammesse e della modifica dell'Allegato A “Istanze ammissibili” al DDG 1223/2019, nella parte relativa alla proposta progettuale del Comune di Campobello di Mazara inclusa nell'elenco delle domande non ammesse per insufficiente punteggio;
- 3) verbale della seduta del 29/01/2020** dei lavori della Commissione di valutazione del progetto ID 81 denominato “Recupero e conservazione del sistema dunale tra Capo Granitola e Tre Fontane, nel territorio di Campobello di Mazara” proposto dal Comune di Campobello di Mazara;
- 4) scheda di valutazione** redatta dalla Commissione di valutazione con attribuzione del punteggio di 47 allegata al citato verbale del 29/01/2020;
- 5) D.D.G. n. 1223 del 23/12/2019, PO FESR 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”,** con il quale sono stati integrati e aggiornati gli

elenchi di cui agli allegati “A”- “B” e “C”, del D.D.G. n. 798 del 09/10/2019, con l’inserimento nell’allegato “A” **di ulteriori n. 10 operazioni;**

E con i successivi motivi aggiunti:

6) D.D.G. n. 159 del 12/03/2021, PO FESR 2014-2020, Asse 6, Azione 6.5.1 “Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000”, registrato alla Ragioneria Centrale al prot. 24937 del 22/03/2021 e pubblicato nella GURS n. 14 del 2/04/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili (Allegato A), l’elenco delle operazioni non ammesse con le motivazione dell’esclusione (allegato B) e le operazioni finanziate con relativi impegni (Allegato C).

7) Comunicazione n prot. n. 20242 del 06/04/2021

Nonchè tutti i provvedimenti preparatori, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi anche se non conosciuti.

SUNTO DEL RICORSO E DELL'ATTO DI MOTIVI AGGIUNTI

Il **COMUNE di CAMPOBELLO DI MAZARA**, (C.F.: 02035220819) in persona del Suo Sindaco e legale rappresentante pro tempore Rag. Giuseppe Castiglione, rappresentato e difeso dall’Avv. Kathya Ziletti (CF: ZLTKHYR56Z133 indirizzo PEC: zilettikathya@pec.ordineavvocatimarsala.it - Fax n. 0924/933277) in forza di mandato in calce al ricorso introduttivo del giudizio e giusta delibera d’incarico di Giunta Municipale n. 66 del 22/03/2021, elettivamente domiciliato in Campobello di Mazara in Via Garibaldi 111 presso la Casa Comunale, con ricorso notificato a mezzo pec il 26 marzo 2021 all’Assessorato del Territorio e dell’Ambiente, in persona dell’Assessore pro tempore, domiciliato presso l’Avvocatura Distrettuale di Stato di Palermo ha impugnato davanti al TAR Sicilia Palermo, previo accoglimento della

domanda cautelare, 1) la comunicazione n. prot. 5282 del 28 gennaio 2021, pervenuta a mezzo pec in pari data - acquisita al protocollo generale dell'Ente al n. 2306 dell'1/02/2021, 2) il D.D.G. n. 524 del 09/06/2020 di approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse, dell'elenco provvisorio delle operazioni non ammesse e della modifica dell'Allegato A "Istanze ammissibili" al DDG 1223/2019, nella parte relativa alla proposta progettuale del Comune di Campobello di Mazara inclusa nell'elenco delle domande non ammesse per insufficiente punteggio; 3) il verbale della seduta del 29/01/2020 dei lavori della Commissione di valutazione del progetto ID 81 denominato "Recupero e conservazione del sistema dunale tra Capo Granitola e Tre Fontane, nel territorio di Campobello di Mazara" proposto dal Comune di Campobello di Mazara nonché 4) la scheda di valutazione redatta dalla Commissione di valutazione con attribuzione del punteggio di 47 allegata al citato verbale del 29/01/2020; 5) il D.D.G. n. 1223 del 23/12/2019, con il quale erano stati integrati e aggiornati gli elenchi di cui agli allegati "A" - "B" e "C", del D.D.G. n. 798 del 09/10/2019, con l'inserimento nell'allegato "A" di ulteriori n. 10 operazioni nonché 6) tutti gli atti o provvedimenti preparatori, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi anche se non conosciuti.

Con il ricorso, infine, ha chiesto il riconoscimento del diritto del Comune ricorrente all'ammissione del finanziamento richiesto con inserimento della domanda dello stesso nell'elenco delle domande ammesse.

In fatto: Il Comune di Campobello di Mazara ha partecipato all'avviso/bando pubblico per la selezione dei beneficiari e operazioni con procedura di valutazione delle domande a graduatoria relativo agli **"Interventi relativi alla misura 6.5.1. "Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei piani di gestione della Rete Natura 2000"**, trasmettendo, in data 17/06/2019, a mezzo pec - con protocollo generale n. 15007 del 17/06/2019 - domanda di ammissione alla

selezione di cui all'avviso pubblico approvato con il D.D.G. n. 1127/2018 del 28/12/2018, con la seguente proposta progettuale dal titolo **“Recupero e conservazione del sistema dunale tra Capo Granitola e Tre Fontane nel territorio di Campobello di Mazara”**.

Successivamente, con nota prot. 60248 del 10/09/2019, il dirigente del Servizio 4 del Dipartimento dell'Ambiente dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, con soccorso istruttorio, trattandosi di carenze sanabili, chiedeva un'integrazione documentale, assegnando all'uopo il termine di dieci giorni per il relativo riscontro, rilevando che dall'esame della documentazione trasmessa dal Comune, risultava che “ *1) Non è presente l'atto di verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 50/2016; 2) Non è presente il parere tecnico ex art. 5 L.R. 12 del 2011*”.

Il Comune di Campobello di Mazara provvedeva a trasmettere la documentazione richiesta nei termini assegnati.

Successivamente con nota prot. 68224 del 16/10/2019 veniva trasmesso al Comune il **D.D.G. n. 798 del 09/10/2019** con il quale erano stati approvati l'elenco delle domande ammissibili (Allegato A); l'elenco delle domande non ricevibili (allegato B); l'elenco delle domande inammissibili (Allegato C): il progetto del Comune di Campobello di Mazara era stato inserito nell'elenco A) Domande ammissibili, con il codice identificativo dell'operazione (ID) n. 81.

Con il successivo **D.D.G. n. 1223 del 23/12/2019**, venivano integrati e aggiornati gli elenchi di cui agli allegati “A”- “B” e “C”, del D.D.G. n. 798 del 09/10/2019, con l'inserimento nell'allegato “A” **di ulteriori n. 10 operazioni riammesse** a seguito del riesame delle 24 memorie pervenute avverso le motivazioni di esclusione delle istanze.

Successivamente ancora al Comune di Campobello di Mazara veniva trasmesso il **D.D.G. n. 524 del 09/06/2020** di approvazione della graduatoria provvisoria delle

operazioni ammesse, dell'elenco provvisorio delle operazioni non ammesse e della modifica dell'Allegato A "Istanze ammissibili" al DDG 1223/2019, dal quale emergeva che la proposta del Comune a seguito della valutazione della Commissione di valutazione risultava **"non ammessa"** con la seguente motivazione sintetica: **"NON AMMESSO in quanto non ha superato il punteggio minimo di 50, così come previsto dal paragrafo 4.5.2 dell'avviso. – il punteggio raggiunto è stato di 47"**.

In data 13/08/2020, con nota prot. 17171, il Comune di Campobello di Mazara avanzava formale domanda di riesame della valutazione attribuita al progetto a suo tempo presentato, controdeducendo punto per punto, in ordine alla detrazione del punteggio da parte della predetta Commissione rispetto al punteggio di cui alla scheda di autovalutazione.

In data 28/01/2021, a mezzo pec, perveniva da parte dell'Amministrazione resistente, nota/provvedimento n. prot. 5182, con la quale veniva confermata la valutazione a suo tempo eseguita dalla Commissione.

Quindi, con ricorso al TAR Sicilia Palermo, si è censurata la non ammissione del Comune di Campobello di Mazara deducendo **1- l' Eccesso di potere sotto il profilo del travisamento dei fatti. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina comunitaria, nazionale e regionale. Violazione del bando - Violazione dei principi di imparzialità e buon andamento.**

La proposta progettuale del Comune ricorrente non è stata utilmente ammessa in graduatoria in considerazione del punteggio attribuito dalla Commissione di valutazione, inferiore al punteggio minimo richiesto, atteso che quest'ultima non ha attribuito alcuni punteggi rispetto alla griglia di autovalutazione allegata al progetto.

Invero sulla base della griglia di autovalutazione al Comune ricorrente doveva essere attribuito il complessivo punteggio di 88,50 mentre la Commissione di valutazione ha attribuito un punteggio di 47, del tutto insufficiente affinché il Comune potesse essere utilmente inserito nella graduatoria, atteso che il punteggio minimo per essere utilmente inseriti in graduatoria era quello di 50 punti.

Preme rilevare che la Commissione avrebbe dovuto effettuare una valutazione tecnico finanziaria di cui al comma 3, lettera d), paragrafo 4.4 dell'avviso, sulla base dei criteri di attribuzione dei punteggi descritti al paragrafo 4.5 dell'avviso stesso, di contro si ritiene che la Commissione di valutazione nella attribuzione dei punteggi al progetto del Comune di Campobello di Mazara è incorsa in eccesso di potere per travisamento dei fatti, in merito alla valutazione del criterio, previsto al paragrafo .5 dell'Avviso, **“Grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi” – punteggio massimo attribuibile 55.**

La Commissione di valutazione ha ritenuto che *“da un'analisi dell'intervento proposto e del Formulario Standard natura 2000 si evince che, ancorché non direttamente specie bersaglio dell'intervento, l'unica specie prioritaria che risulta presente è Caretta caretta con stato di conservazione B, mentre non risulta presente alcun habitat prioritario.*

Contrariamente a quanto acriticamente ed immotivatamente sostenuto dalla Commissione Esaminatrice, l'allegato 1, (Scheda Natura 2000 – standard data form), accluso all'allegato 2, (trasmesso unitamente alla domanda di partecipazione), nella sezione 3 (tabella 3.1 e 3.2) riporta gli habitat (tabella 3.1) e le specie (tabella 3.2) che sono oggetto di intervento della proposta progettuale presentata ovvero:

Habitat oggetto di intervento:

- codice 2110 Dune embrionali mobili – stato conservazione B
- codice 2120 Dune mobili del cordone litorale con presenza di *Ammophila arenaria* (dune bianche) – stato di conservazione B

- codice 2210 Dune fisse del litorale (*Crucianellion maritimae*) – stato di conservazione B

Specie oggetto di intervento:

- Caretta Caretta – stato di conservazione B
- *Charadrius alexandrinus* – stato di conservazione C

Gli Habitat e le specie citate sono riportate nel Formulário Rete Natura 2000 relativo all'area di studio "Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice" .

All'uopo si premette che Rete Natura 2000 è il principale strumento della politica dell'Unione Europea per la conservazione della biodiversità; si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell'Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE "Habitat" per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario.

La rete Natura 2000 è costituita dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), identificati dagli Stati Membri secondo quanto stabilito dalla Direttiva Habitat, che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e comprende anche le Zone di Protezione Speciale (ZPS) istituite ai sensi della Direttiva 2009/147/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea del 26 gennaio 2010, serie L 20, denominata "Direttiva Uccelli", concernente la conservazione degli uccelli selvatici".

La Direttiva Uccelli riconosce la perdita e il degrado degli habitat come i più gravi fattori di rischio per la conservazione degli uccelli selvatici; si pone quindi l'obiettivo di proteggere gli habitat delle specie elencate **nell'Allegato I** e di quelle migratorie non elencate che ritornano regolarmente, attraverso una rete coerente di Zone di Protezione Speciale (ZPS) che includano i territori più adatti alla sopravvivenza di queste specie.

Essa si prefigge la protezione, la gestione e la regolazione di tali specie e ne disciplina lo sfruttamento; la stessa si applica agli uccelli, alle uova, ai nidi e agli habitat e all'articolo 4 testualmente recita *“Per le specie elencate **nell'allegato I** sono previste **misure speciali di conservazione** per quanto riguarda l'habitat, per garantire la sopravvivenza e la riproduzione di dette specie nella loro area di distribuzione”*.

Nel ricorso il Comune di Campobello di Mazara evidenziava che il “*Charadrius alexandrinus*”, specie del tutto ignorata dalla Commissione di valutazione ai fini dell'attribuzione del punteggio, è inserito **nell'Allegato 1** della citata Direttiva, tra i **charadriiformes**, in perfetta aderenza a quanto previsto al comma 3, lettera c), paragrafo 4.4 dell'avviso, in merito ai criteri di ammissibilità specifici che prevede *“l'interessamento di habitat e specie, di flora e di fauna, in stato di conservazione critico (Allegato 1 e Allegato 2 della Dir. 92/43/CEE "Habitat" e Allegato 1 della Direttiva "Uccelli" 09/147/CE).*

Da quanto sopra si evince pertanto che è privo di fondamento, frutto di eccesso di potere per travisamento dei fatti di violazione del bando stesso e della normativa comunitaria e nazionale, quanto asserito dalla Commissione in ordine al fatto che l'unica specie prioritaria che risulterebbe dal progetto del Comune sarebbe la “caretta caretta” atteso che, come ampiamente evidenziato, **la specie del Charadrius alexandrinus è bersaglio dell'intervento e di grande rilevanza!!**

Il Comune di Campobello di Mazara nel ricorso introduttivo del giudizio, ha evidenziato, ancora, che, il “Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice”, è inserito nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione mediterranea (Decisione 2021/15)/UE n. IT 010011 538) ed è un sito di grande rilevanza naturalistica per la presenza e stato di habitat e specie.

La scheda Natura 2000 – Standard Data Form allegata alla domanda di partecipazione pertanto è quella prevista dalla normativa comunitaria.

La collocazione degli habitat citati è riportata nella “Tavola 7” del progetto denominata “Carta degli habitat” (Piano di Gestione del Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice della Rete Natura 2000 Sicilia); Sovrapposizione cartografica satellitare – carta degli habitat.

Sia gli habitat che le specie sono oggetto di intervento **in termini sia di restauro e protezione** (mediante le opere di installazione di barriere frangivento, palancole, passerelle, ecc...) che di **monitoraggio**, in perfetta corrispondenza con le direttive comunitarie e l'avviso/bando di partecipazione.

In particolare, così come descritto nella “Tavola 9” del progetto, denominata “**Innovatività**” è previsto un piano di monitoraggio dello stato delle dune e delle specie vegetali ad esse associate, mediante dei rilievi video-fotografici e l'osservazione diretta attraverso un sistema di telecamere.

Per le due specie animali presenti “*Caretta caretta*” e “*Charadrius alexandrinus*”, invece, il monitoraggio proposto si basa sull'applicazione di innovative tecniche di tracking attivo (satellitare e radio).

Quanto sopra era stato già oggetto di controdeduzione riportato nella domanda di riesame avanzata con nota prot. 17171 del 13/08/2020.

Preme ancora ribadire che la scheda **Natura 2000 – Standard Data Form** allegata al progetto ed identificata con “Allegato1” a sua volta acclusa all'Allegato 2, identifica chiaramente ed inequivocabilmente per territorio comunale sia gli habitat che le specie. Alla luce di quanto sopra esposto risulta di palmare evidenza l'illegittimità di cui in epigrafe con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nel senso sopra riportato.

2. Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio di cui all'art. 6, lett. B. Legge 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina del soccorso istruttorio prevista

espressamente al 2° comma del punto 4.3.2 del Manuale per l'attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, adottato con DDG DRP n.107/AV DRP dell'1/04/2019. Violazione del bando. Violazione del principio di non discriminazione Violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

Il comune ricorrente ha, altresì, evidenziato la illegittimità della mancata attribuzione alla sua proposta progettuale del punteggio (Punti 8) relativamente al criterio: **“Integrazione tra i proponenti in termini di concertazione degli interventi fra più soggetti”**, (atti di collaborazione protocolli d'intesa, accordi etc, tra più soggetti gestori”.

La Commissione di valutazione ha ritenuto di non attribuire per tale criterio nessun punteggio, poiché, come comunicato con la nota del 28 gennaio 2021 oggi impugnata *“non si constata la presenza di atti attinenti il requisito, pertanto non si attribuisce il punteggio relativo”*. A tale proposito il Comune ha rilevato che la Giunta Comunale del Comune di Campobello di Mazara con delibera n. 107 del 28/05/2019, aveva autorizzato il Sindaco a partecipare alla selezione per il finanziamento di progetti da realizzare per la valorizzazione e la fruizione delle aree protette di che trattasi nonché a sottoscrivere singoli accordi di collaborazione con enti terzi di cui venivano allegati gli schemi di “Accordi di Collaborazione.

Gli enti terzi specificatamente indicati nella predetta delibera sono: il Libero Consorzio Comunale di Trapani; il C.N.R. (Centro Nazionale Ricerca) e l' Istituto Comprensivo di Scuola Materna, Elementare e Media “Luigi Pirandello e San Giovanni Bosco” ciascuno di quali si impegnava a specifiche attività.

Le suddette convenzioni sono state tutte stipulate e sottoscritte fra le parti con firma digitale tra il 04 e il 06 Giugno del 2019 **(in data anteriore alla presentazione dell'istanza di partecipazione).**

Come già sopra evidenziato, la Commissione di valutazione ha ritenuto che *“non si constata la presenza di atti attinenti il requisito, pertanto non si attribuisce il punteggio relativo”*.

Nella copia di delibera allegata all'istanza di partecipazione, in effetti mancavano i predetti schemi per mero errore di allegazione ma, in ogni caso gli stessi, erano richiamati nel corpo della delibera di G.M. n. 107 del 28 maggio 2019 **che essendo atto pubblico fa fede fino a querela di falso per i fatti richiamati nella stessa delibera.**

Si rappresenta, ancora, che la delibera di G.M. n. 130 del 17/06/2019, avente ad oggetto *“Partecipazione all’Avviso pubblico di cui all’ Asse 6 –Azione 6.5.1 del PO FESR SICILIA 2014-2020” pubblicato nella GURS n. 2 in data 11 gennaio 2019; Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica o di livello preliminare per il “recupero e conservazione del sistema dunale tra Capo Granitola e Tre Fontane nel territorio di Campobello di Mazara”,* anch’essa trasmessa unitamente alla domanda di partecipazione, testualmente recita *“ vista la delibera di G.M. n. 107 del 28/05/219 con la quale è stato autorizzato il Sindaco a partecipare alla selezione della proposte in oggetto meglio indicate e nel contempo sono stati approvati gli schemi di collaborazione tra il Comune (capofila) e il CNR, il Libero Consorzio Comunale di Trapani e L’Istituto Scolastico Comprensoriale “Luigi Pirandello – San Giovanni Bosco”*: pertanto siamo in presenza di due delibere di Giunta Comunale, si ribadisce atti pubblici fidefacenti, che attestano i più volte citati schemi di convenzione e l’Assessorato ne ha del tutto tralasciato e disatteso il contenuto.

L’asserita carenza documentale non avrebbe potuto comportare la mancata attribuzione di punteggio ma, tutt’al più, l’attivazione del soccorso istruttorio.

Si evidenzia che la delibera di G.M. n. 107 del 28/05/2019 è stata regolarmente allegata alla istanza di partecipazione e trasmessa all’Assessorato Regionale e nella stessa si dà atto dell’approvazione degli allegati schemi di convenzione, pertanto se la produzione documentale degli stessi era ritenuta essenziale, dovevano applicarsi

le norme sul soccorso istruttorio, la cui finalità, precisa l'Anac con la deliberazione n. 946/2017 del 13/09/2017, è quella sostanziale di consentire la massima partecipazione nei procedimenti selettivi per evitare che possa essere pregiudicato il miglior progetto solo per ragioni di ordine meramente formale non sostanziale e quindi per ragioni del tutto irrilevanti.

L'Amministrazione resistente avrebbe dovuto infatti far ricorso all'istituto del soccorso istruttorio, previsto dall'art. 6, comma 1 lett. b), della L. n. 241 del 1990 certamente applicabile alla presente fattispecie posto che lo stesso deve ritenersi operante in relazione a tutte le tipologie di procedimento.

In linea con la ormai costante giurisprudenza amministrativa, infatti, l'esclusione da una procedura amministrativa per motivi di carattere squisitamente formale deve costituire l'eccezione e non la regola, in quanto l'art. 6 della predetta legge impone alla P.A. l'esercizio del dovere di ricorrere al soccorso istruttorio

Detto istituto rappresenta la volontà univoca del Legislatore di valorizzare il potere di soccorso istruttorio al duplice fine di evitare esclusioni formalistiche (come nel caso di specie) e di consentire le più complete ed esaustive acquisizioni istruttorie, laddove occorra colmare eventuali lacune documentali, rettificare dichiarazioni o correggere omissioni e/o errori nell'acquisizione degli elementi necessari all'adozione del provvedimento finale.

Giurisprudenza autorevole ha sul punto chiarito come “l'automatismo dell'effetto escludente si ponga in contrasto con i principi di certezza del diritto, tutela dell'affidamento, nonché con quelli, che assumono particolare rilievo nell'ambito delle procedure di evidenza pubblica, di trasparenza, proporzionalità e par condicio” (Consiglio di Stato Adunanza plenaria n. 19/2016) e, ancora, che l'Amministrazione deve tenere “conto del principio, enunciato dalla L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 7, di collaborazione, efficacia ed economicità dell'azione dell'Amministrazione pubblica,

che vale anche nei procedimenti aventi ad oggetto il riconoscimento di contributi, sussidi e finanziamenti pubblici. L'Amministrazione, infatti, nell'ipotesi di documentazione incompleta od erronea, ha l'obbligo di precisare quali documenti siano eventualmente carenti e di invitare l'interessato ad integrare quelli mancanti, non potendo limitarsi a respingere la richiesta [...] rappresentando genericamente che la documentazione era incompleta” (Cass. civ. Sez. I, Sent., 7 febbraio 2014, n. 2795).

Tale disposizione infatti impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo “la rettifica di dichiarazioni o istanze erranee o incomplete” ma finanche di “ordinare esibizioni documentali” (T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 6 giugno 2016, n. 483).

Ne discende l'illegittimità dell'operato della Amministrazione resistente, sulla quale incombeva l'obbligo di verificare la produzione documentale allegata alle domande e, invece di non attribuire il punteggio ad essa relativo, avrebbe dovuto esercitare il potere di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della L. n. 241/1990, chiedendo al ricorrente di integrare la delibera di G.M. n. 107 del 2019 con i suoi allegati.

Ma vi è di più.

Nella fattispecie in esame, come sopra evidenziato, il Comune odierno ricorrente **aveva provveduto a trasmettere gli accordi di collaborazione di che trattasi unitamente alla domanda di riesame** ma l'Amministrazione resistente ha ritenuto che si trattasse di documentazione non integrabile successivamente alla presentazione della domanda.!

Sul punto il Comune richiama la pronuncia del T.A.R. Sardegna Cagliari Sez. I, 06.06.2016, n. 483 sull'incompletezza della domanda di ammissione ad un finanziamento pubblico, la quale, lungi dal consentire l'adozione di un provvedimento finale di non ammissione al finanziamento richiesto, **costituisce,**

piuttosto, il presupposto per l'esercizio del dovere di soccorso istruttorio ai sensi della disposizione generale di cui all'art. 6, comma 1, lett. b), della Legge n. 241 del 1990.

Tale disposizioni infatti impone all'amministrazione di richiedere all'interessato non solo "*la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete*" ma eventualmente anche di "*ordinare esibizioni documentali*". ((si veda, ex multis, Cons. St., V, 5 dicembre 2012, n. 6248).

Appare illogica e contraddittoria la condotta dell'Amministrazione Regionale che da una parte ha fatto uso del soccorso istruttorio e poi, per quanto riguarda gli accordi di collaborazione, ha ritenuto, in modo del tutto illogico e contraddittorio, di non utilizzare tale istituto ritenendo la documentazione ad essi relativa non integrabile, violando la normativa del soccorso istruttorio, quale istituto generale del procedimento amministrativo, ex art. 6 comma 1 lett. b) della legge n. 241/1990, per cui i predetti schemi, qualora fossero stati ritenuti mancanti ed essenziali, potevano e dovevano essere richiesti dall'ufficio istruttore, in sede di verifica della sussistenza dei requisiti di ricevibilità formale, degli elementi di ammissibilità generale e dei criteri di ammissibilità specifici indicati al comma 3, lettere a), b) e c) dell'avviso pubblico, alla stregua della richiesta già avanzata per l'integrazione dell'atto di verifica e validazione del progetto ai sensi dell'art. 26 del D.L.vo 50/2016 e del parere tecnico ai sensi della L.R. 12/2011, giusta richiesta protocollo assessoriale n. 60248 del 10/09/2019.

Invero come già evidenziato in narrativa, con la citata nota di riscontro prot. n. 3220 del 27.2.2020, il Comune di Campobello di Mazara aveva provveduto a trasmettere tempestivamente la documentazione richiesta.

A tale nota integrativa della fase istruttoria del procedimento, non è seguita alcuna ulteriore richiesta di documentazione e/o chiarimenti.

Per cui, avendo prodotto tutta la documentazione richiesta l'odierno ricorrente aveva confidato sul fatto che la domanda del Comune di Campobello di Mazara fosse completa.

Di contro la presunta carenza documentale sopra richiamata ha comportato una pesante penalizzazione della proposta progettuale del Comune non avendo avuto attribuito il relativo punteggio e, conseguentemente, non è risultato ammissibile.

E' evidente, quindi, che la non attribuzione di alcun punteggio si appalesa illegittima con evidente vizio sotto il profilo dell'imparzialità e del buon andamento oltre che dello sviamento di potere e del pubblico interesse che è quello di consentire la massima partecipazione nei procedimenti selettivi.

Ciò non è stato fatto, si ritiene o per disattenzione da parte dell'UCO Servizio 4° o sicuramente perchè dallo stesso non ritenuto un motivo di non attribuzione di punteggio in considerazione del fatto che la delibera in quanto atto pubblico fidefacente e con data certa risultando pubblicata all'albo pretorio del Comune e come tale non poteva in alcun modo modificare l'esito della valutazione successiva stante la certezza della data di approvazione anteriore all'invio del domanda.

In ogni caso la Commissione di valutazione – avendo il Comune ricorrente integrato la delibera di G.M. n. 107/2019 con i suoi allegati, non trasmessi in seno alla domanda di partecipazione, - avrebbe dovuto attribuire il relativo punteggio.

Si appalesa del tutto contraddittorio e privo di fondamento quanto sostenuto in ordine alla mancanza degli schemi di convenzione nella nota prot. assessoriale n. 5182 del 28/01/2021 oggi impugnata nella parte in cui afferma che:..... *omissis*.....

“Occorre rammentare che l'Avviso di cui al D.D.G. n. 1127 del 28/12/2019, paragrafo 4.3 comma 5 dispone che “la documentazione obbligatoria descritta al precedente comma 1 non è integrabile da parte dell'Ente richiedente successivamente alla presentazione stessa”.

Di contro si rileva che la Commissione di valutazione ha riammesso delle proposte progettuali ritenute in fase di istruttoria **non ammissibili** (quattro) e altre come **non ricevibili** (sei) e le stesse sono state utilmente inserite in graduatoria pur trattandosi di documenti essenziali ai fini dell'ammissione, con manifesta disparità di trattamento.

Da quanto sopra emerge l'illegittimità dell'operato dell'Amministrazione resistente, nonché l'illegittimità di cui in epigrafe con conseguente annullamento dei provvedimenti impugnati nel senso sopra riportato.

3. Eccesso di potere per travisamento dei fatti - Violazione di legge. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina sul soccorso istruttorio di cui all'art. 6, lett. B. Legge 241/1990. Violazione e/o falsa applicazione della disciplina del soccorso istruttorio prevista espressamente al 2° comma del punto 4.3.2 del Manuale per l'attuazione del PO FESR Sicilia 2014-2020, adottato con DDG DRP n.107/AV DRP dell'1/04/2019. Violazione del bando. Violazione del principio di non discriminazione Violazione dei principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa.

In merito al sub criterio di valutazione: Qualità tecnica ed economico - finanziaria del progetto in termini di “ Innovatività” – “Proposte contenenti e/o elementi di innovazione nella gestione dei siti con allegata documentazione comprovante la sperimentazione per analoghe problematiche”, come comunicato con la nota del 28/01/2021, oggetto di impugnazione, *“non è stato attribuito alcun punteggio in quanto dalla documentazione trasmessa in sede di domanda di finanziamento non si riscontra documentazione a supporto di tale criterio”* sull'errato presupposto che *“:omissis..... non si riscontra documentazione a supporto di tale criterio. L'ente in sede di riesame ritrasmette l'elaborato Tavola 9 “Innovatività” e specifico accordo di collaborazione con il CNR relativamente*

alle tecnologie utilizzate; quest'ultimo tuttavia non era stato allegato all'istanza di finanziamento e pertanto, sempre che l'ente si riferisca all'elaborato denominato "accordo IAS e CNR" trasmesso in sede di riesame, lo stesso costituisce integrazione documentale. Occorre rammentare che l'Avviso di cui al D.D.G. n. 1127 del 28/12/2019, al paragrafo 4.3 comma 5 dispone che "la documentazione obbligatoria descritta al precedente comma 1 non è integrabile da parte dell'Ente richiedente successivamente alla presentazione della stessa". Nella tavola 9 "Innovatività", non si riscontra nessun elemento di innovatività e/o riferimenti comprovanti l'utilizzo di metodologie innovative già sperimentate per analoghe problematiche e/o in analoghi interventi necessari all'attribuzione del relativo punteggio".

Del tutto infondato e privo di valenza fattuale, si appalesa l'assunto: omissis..... *"Nella tavola 9 "Innovatività", non si riscontra nessun elemento di innovatività e/o riferimenti comprovanti l'utilizzo di metodologie innovative già sperimentate per analoghe problematiche e/o in analoghi interventi necessari all'attribuzione del relativo punteggio".*

Invero l'elaborato denominato **"Innovazione"** presentato dal Comune odierno ricorrente, riporta gli aspetti innovativi della proposta progettuale dichiarando in più circostanze di non poter "effettuare dei confronti con altre realtà o citare delle esperienze simili", **in quanto è proprio la proposta in sè a costituire l'innovazione, come si evince dalla relazione redatta dal CNR che si produce..**

Quanto rappresentato è appunto il frutto di uno studio molto particolareggiato definito dal CNR che ne ha elaborato la specificità e l'originalità.

Nello specifico, studi di monitoraggio e ripascimento/protezione delle dune sono stati oggetto di progettazione di rilevanza internazionale e nazionale.

L'ISPRA riporta una serie di informazioni molto dettagliate sugli interventi di restauro di sistemi dunali dislocati su tutto il territorio nazionale, contando circa 30 siti di intervento (due di questi in Sicilia: Triscina di Selinunte e Vendicari).

Anche il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) ha selezionato alcune aree costiere delle regioni Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Sardegna e Toscana, come eleggibili per il progetto Comunitario CAMP (Coastal Area Management Program).

In accordo ai presenti programmi e progetti di sviluppo e conservazione del territorio, **la proposta progettuale presentata dall'odierno ricorrente**, adotta procedure di intervento e sistemi di monitoraggio già consolidati e diffusi al fine di:

- ripristinare l'habitat costiero naturale, attraverso l'apposizione di idonee strutture artificiali quali palancole, barriere frangivento, recinzioni, canalizzazione delle acque meteoriche, eradicazione specie alloctone e ripiantumazione delle specie endemiche, ecc...

- seguirne l'evoluzione nel tempo, prima, durante e dopo l'intervento, grazie ad un sistema di monitoraggio delle dune (sabbia, specie animali e vegetali), dei parametri meteorologici (intensità e direzione del vento, precipitazioni, ecc...) e di specie di elevato interesse biologico e conservazionistico (tartaruga *Caretta caretta* e fraticello *Charadrius alexandrinus*).

- consentirne l'uso sostenibile, adottando un piano di accesso alle spiagge per i pedoni (attraverso passaggi e passerelle), attuando un preciso piano di comunicazione e divulgazione scientifica, un programma di sensibilizzazione ambientale e una gestione attiva e tempestiva del Comune di competenza.

In questo contesto quindi, i sistemi di monitoraggio presentati in seno alla proposta progettuale ovvero l'uso di telecamere per il controllo delle coste, potrebbero non essere considerati come elemento innovativo in sé e per sé poiché già ampiamente utilizzati in iniziative pregresse.

A titolo di esempio è possibile citare tra tutti il sistema Argus Beach Monitoring System (ABMS), sviluppato presso il Coastal Image Laboratory dell'Oregon alla fine

degli anni '80 ed utilizzato in diverse parti del mondo, così come sistemi analoghi di analisi video-fotografica per studi di dettaglio (Andriolo et al., 2019; Scarelli et al., 2017).

L'innovazione cui si fa espressamente riferimento nella proposta progettuale del Comune di Campobello di Mazara è costituita dalla possibilità di: rendere il sistema fruibile da chiunque in qualsiasi momento (enti di ricerca, turisti, escursionisti, scuole ed università di vario grado, ecc...) in termini di accesso ai dati ed alle immagini da un lato e fornire agli Enti gestori un sistema di “early warning” del tratto di costa oggetto di intervento dall'altro.

In questo senso quindi, si potrebbe consentire ad esempio al personale docente degli istituti scolastici di poter organizzare delle lezioni su importanti temi di *habitat restoration*, protezione e tutela ambientale, seguendo le evoluzioni del sistema dunale in tempo reale.

Allo stesso modo, vista la conformazione della costa, la presenza di abitazioni e di una strada carrabile, il sistema di monitoraggio potrebbe consentire ad esempio al Comune di intervenire tempestivamente per la rimozione delle masse sabbiose trasportate sull'asfalto dal vento, assicurando quindi la viabilità del sito oltre che una rimozione sicura ed ecocompatibile della sabbia.

Anche i sistemi di telemetria per il monitoraggio delle specie animali, così come dichiarato nell'allegato “innovatività” possono rappresentare un elemento di innovazione se contestualizzati nel “sistema di monitoraggio” completo che consente un'efficace protezione ad esempio per i nidi di “fratino” il cui nome scientifico è “*Charadrius alexandrinus*”, specie bersaglio come prima individuata.

Infatti, incrociando le informazioni del tracking attivo degli individui con le immagini del sistema di videocamere sarà possibile stabilire in anticipo, l'esatto inizio della stagione riproduttiva della specie e garantirne il successo riproduttivo.

Ad oggi, sul territorio italiano è documentata solo una iniziativa di tracking (con GPS) di questa specie per la valutazione degli spostamenti e dell'uso dell'habitat (si rimanda all'uopo alla bibliografia allegata al progetto).

Tutto il superiore approfondimento è stato esplicitato nel dettaglio dal CNR appunto quale frutto dell'accordo di collaborazione fattiva sottoscritto tra il Direttore pro tempore del CNR e il Sindaco del Comune di Campobello di Mazara con l'accordo firmato digitalmente in data 04/06/2019 il cui schema come quello del Libero Consorzio Comunale di Trapani e con l'Istituto Comprensivo Luigi Pirandello San Giovanni Bosco, erano stati già approvati con la più volte richiamata delibera di G.M. n. 107 del 28/05/2019, tempestivamente prodotta con la documentazione a supporto dell'istanza di partecipazione

Per quanto attiene all'assunto: "Quest'ultimo tuttavia non era stato allegato all'istanza di finanziamento e pertanto, sempre che l'ente si riferisca all'elaborato denominato "accordo IAS e CNR" trasmesso in sede di riesame, lo stesso costituisce integrazione documentale. Occorre rammentare che l'Avviso di cui al D.D.G. n. 1127 del 28/12/2019, al paragrafo 4.3 comma 5 dispone che "la documentazione obbligatoria descritta al precedente comma 1 non è integrabile da parte dell'Ente richiedente successivamente alla presentazione della stessa".", **si richiama integralmente quanto già dedotto ed eccepito al superiore punto 2), ribadendo che l'Amministrazione resistente avrebbe dovuto fare ricorso al soccorso istruttorio.**

Pertanto riepilogando si ritiene che la superficiale e illegittima gestione dell'operazione dal punto di vista delle verifiche preventive operata dal servizio preposto prima e dalla commissione di valutazione poi, ed ancora dalla stesso servizio in fase di riesame, in sede di ricevibilità ed ammissibilità e di attribuzione dei punteggi, abbia decurtato in modo del tutto immotivato ed arbitrario all'operazione

proposta ben 28,5 punti di cui: a) punti 10,5 relativamente al criterio: “Grado di rispondenza al principio del minimo costo in rapporto ai benefici attesi” ; b) punti 8 relativamente al criterio: “Integrazione strategico – programmatica con altri interventi sostenuti sia dallo stesso PO che da altri programmati”; c) punti 10 relativamente al criterio: “Proposte contenenti e/o elementi di innovazione nella gestione dei siti con allegata documentazione comprovante la sperimentazione per analoghe problematiche”.

Dal che si deduce che il punteggio finale da attribuire alla proposta progettuale era di 75,5 e non 47 come invece è stato attribuito.

Il Comune infine ha fatto, infine, espressa **Domanda cautelare**, chiedendo che, nelle more della decisione sul merito, l'Ill.mo TAR adito disponesse, l'ammissione con riserva del Comune di Campobello di Mazara al finanziamento richiesto con inserimento della proposta progettuale con ID 81 denominato “Recupero e conservazione del sistema dunale tra Capo Granitola e Tre Fontane, nel territorio di Campobello di Mazara”, nell'elenco delle operazioni ammesse a finanziamento, sussistendo, nella fattispecie, tanto il "fumus boni iuris", emergente dalla stessa lettura dei motivi di gravame quanto il danno grave ed irreparabile, atteso che, in caso di mancata ammissione al finanziamento, il Comune avrebbe perso irrimediabilmente la possibilità di valorizzare, proteggere e tutelare l'area protetta denominata “Sistema dunale Capo Granitola, Porto Palo e Foce del Belice”.

Segnalando, da ultimo, che le risorse economiche a disposizione non sono del tutto esaurite con le domande ammesse.

Il Comune, infine, ha chiesto di essere autorizzato alla notifica per pubblici proclami in considerazione dell'elevato numero dei controinteressati.

Il Comune di Campobello di Mazara, per come in epigrafe rappresentato e difeso, ha concluso chiedendo, previo accoglimento della domanda cautelare, l'accoglimento

del ricorso annullando i provvedimenti impugnati con ogni conseguenziale statuizione, riconoscendo il diritto del Comune di Campobello di Mazara all'ammissione al finanziamento richiesto e per l'effetto condannare l'amministrazione resistente all'inserimento della proposta progettuale del Comune ricorrente nell'elenco delle operazioni ammesse.

Con riserva di domanda di risarcimento danni e con vittoria di spese, con il rimborso del C.U. e compensi.

Successivamente il Comune ricorrente ha proposto **ricorso per motivi aggiunti** impugnando dei provvedimenti che, successivamente alla notifica del ricorso, l'Amministrazione resistente ha adottato e nello specifico il Comune ha impugnato il **D.D.G. n. 159 del 12/03/2021**, registrato alla Ragioneria Centrale al prot. 24937 del 22/03/2021 e pubblicato nella GURS n. 14 del 2/04/2021, con il quale **è stata approvata la graduatoria definitiva** delle operazioni ammesse e finanziabili (Allegato A), l'elenco delle operazioni non ammesse con le motivazione dell'esclusione (allegato B) e le operazioni finanziate con relativi impegni (Allegato C), nella parte relativa alla proposta progettuale del Comune di Campobello di Mazara inclusa nell'elenco delle domande non ammesse per insufficiente punteggio e la **nota n. prot. n. 20242 del 06/04/2021**, con la quale veniva notificato il citato DDG 159 del 12/03/2021, stante l'interesse di impugnare tali ultimi atti conclusivi dell'iter procedimentale nonché tutti gli atti o provvedimenti preparatori, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi anche se non conosciuti di ogni altro atto presupposto, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale del Comune ricorrente.

Quindi il Ricorrente, con la proposizione dei motivi aggiunti notificati in data 7/05/2021 anche ad almeno un controinteressato, ha contestato l'illegittimità

derivata dei provvedimenti impugnati per i medesimi motivi dedotti del ricorso introduttivo, espressamente richiamandoli.

Testo integrale dell'ordinanza n. 2282/2021

REPUBBLICA ITALIANA

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 757 del 2021, integrato da motivi aggiunti,

proposto da

Comune di Campobello di Mazara, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Kathy Ziletti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Regione Sicilia - Assessorato Territorio e Ambiente, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in Palermo, via Valerio Villareale, 6;

nei confronti

Comune di Mazara del Vallo, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:

- della comunicazione n. prot. 5282 del 28 gennaio 2021, del D.D.G. n. 524 del 09/06/2020 di approvazione della graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse, dell'elenco provvisorio delle operazioni non ammesse e della modifica dell'Allegato A "Istanze ammissibili" al DDG 1223/2019, nella parte relativa alla proposta progettuale del Comune di Campobello di Mazara inclusa nell'elenco delle domande non ammesse per insufficiente punteggio – del verbale della seduta del 29/01/2020 dei lavori della Commissione di valutazione del progetto ID 81 denominato "Recupero e conservazione del sistema dunale tra Capo Granitola e Tre Fontane, nel territorio di Campobello di Mazara" proposto dal Comune di Campobello di Mazara nonché della scheda di valutazione redatta dalla Commissione di valutazione con attribuzione del punteggio di 47 allegata al citato verbale del 29/01/2020, del D.D.G. n. 1223 del 23/12/2019, con il quale sono stati integrati e aggiornati gli elenchi di cui agli allegati "A"- "B" e "C", del D.D.G. n. 798 del

09/10/2019, con l'inserimento nell'allegato "A" di ulteriori n. 10 operazioni nonché di tutti gli atti o provvedimenti preparatori, presupposti, conseguenti e/o comunque connessi anche se non conosciuti;

- nonché per il riconoscimento del diritto del Comune ricorrente all'ammissione del finanziamento richiesto con inserimento della domanda dello stesso nell'elenco delle domande ammesse;

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dal Comune di Campobello di Mazara il 7/5/2021:

- del D.D.G. n. 159 del 12/03/2021, registrato alla Ragioneria Centrale al prot. 24937 del 22/03/2021 e pubblicato nella GURS n. 14 del 2/04/2021, con il quale è stata approvata la graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili (Allegato A), l'elenco delle operazioni non ammesse con le motivazioni dell'esclusione (allegato B) e le operazioni finanziate con relativi impegni (Allegato C), nella parte relativa alla proposta progettuale del Comune di Campobello di Mazara inclusa nell'elenco delle domande non ammesse per insufficiente punteggio, notificato a mezzo pec in data 7 aprile 2021;

- di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorchè incognito, che incida sfavorevolmente nella sfera giuridico patrimoniale del Comune ricorrente;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Assessorato Territorio e Ambiente;

Relatore il dott. Bartolo Salone nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, come specificato nel verbale;

Premesso che: con ricorso depositato in data 23.04.2021, successivamente integrato da motivi aggiunti, e contestuale istanza cautelare, la parte ricorrente ha impugnato – chiedendone l'annullamento – il D.D.G. n. 524 del 09/06/2020 e il D.D.G. n. 159 del 12/03/2021, di approvazione, rispettivamente, della graduatoria provvisoria e della graduatoria definitiva delle operazioni ammesse e finanziabili (Allegato A), l'elenco delle operazioni non ammesse con la motivazione dell'esclusione (allegato B) e le operazioni finanziate con relativi impegni (Allegato C), nella parte in cui la proposta progettuale del Comune di Campobello di Mazara è stata inclusa nell'elenco delle domande non ammesse per insufficiente punteggio;

- l'Assessorato regionale resistente si è costituito in giudizio con atto depositato il 4.05.2021 per resistere al ricorso, depositando documentazione;

- in considerazione del fatto che il ricorso introduttivo era stato notificato nei confronti dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente della Regione Siciliana e del solo Comune di Mazara del Vallo il Collegio, con l'ordinanza n. 1932/21, ha autorizzato la parte ricorrente a

integrare il contraddittorio con i restanti controinteressati mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, “sul sito sia del Dipartimento Regionale dell’Ambiente sia del PSR Sicilia 2014/2020, di un apposito avviso” avente i contenuti dettagliatamente indicati nel provvedimento stesso;

Vista la memoria depositata dalla parte ricorrente in data 28.06.2021;

Considerato che il PSR 2014/2020 non ha alcuna attinenza con il progetto P.O. FESR 2014/2020 oggetto del presente ricorso e che si rende necessario rinnovare la notificazione per pubblici proclami anche sul sito del P.O. FESR 2014/2020;

Ritenuto, pertanto, che:

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti, i cui progetti sono inseriti nell’elenco regionale definitivo delle istanze ammissibili, di cui all’Allegato A del D.D.G. 159 del 12/03/2021;

- tenuto conto dell’elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio, va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 49, co. 3, e 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc. civ., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, sul sito sia del Dipartimento Regionale dell’Ambiente sia del P.O. FESR 2014/2020 (come indicati dall’art. 8 del D.D.G. 159 del 12/03/2021), di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso introduttivo; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi; c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere reperire ogni altra informazione utile;

- deve essere assegnato per l’espletamento del predetto incombenza il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;

- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione ut supra indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l’avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine;

- di richiamare l’attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell’art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l’atto di integrazione del contraddittorio

non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che deve essere confermata nelle more della celebrazione della successiva camera di consiglio la misura interinale dell'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, già disposta con la precedente ordinanza n. 1932/21, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami nelle forme sopra indicate;*
- va confermata la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;*
- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;*
- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa;*

P.Q.M.

Il Tribunale Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza):

- a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;*
- b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in motivazione;*
- c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2021, ore di rito;*
- d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.*

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, comma 2, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e dall'art. 6, comma 1, d.l. 1 aprile 2021, n. 44, con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Maria Cappellano, Consigliere

Bartolo Salone, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE

Bartolo Salone

IL PRESIDENTE

Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO

^^^^^^^^^^

Tanto premesso, si procede all'elencazione di tutti i soggetti cui progetti sono inseriti nell'elenco regionale definitivo delle istanze ammissibili, di cui all'Allegato A del D.D.G. 159 del 12/03/2021:

PO FESR 2014-2020

Asse 6 - Azione 6.5.1

"Azioni previste nei Prioritized Action Framework (PAF) e nei Piani di Gestione della Rete Natura 2000"

Avviso D.D.G. n.1127 del 28/12/2018 e ss. mm.ii. - GURS n. 2 del 11/01/2019

Allegato A - Graduatoria definitiva delle operazioni ammesse

N.	ID OPERAZIONE	SOGGETTO PROPONENTE	TITOLO OPERAZIONE	PUNTEGGIO TOTALE	IMPORTO richiesto	IMPOR TO concesso
1	13	Libero Consorzio Comunale di Ragusa	Rinaturalizzazione e ricomposizione di habitat in aree ricadenti nella ZSC ITA 080003 Vallata del fiume Ippari (Pineta di Vittoria) - R.N.O. Pino d'Aleppo	106	€ 780.000,00	€ 680.388,63
2	50	Comune di Palermo	Progetto di rinaturalizzazione del Gorgo di Santa Rosalia finalizzato al ripristino della funzionalità ecosistemica e alla tutela del suo biota, creazione di un corridoio ecologico e degli attraversamenti protetti sulle strade carrabili per la fauna minore	83	€ 413.961,65	€ 413.961,65
3	76	Ente Parco dell'Alcantara	Intervento di riduzione degli impatti di frammentazione tramite la rimozione di rifiuti lungo l'asta fluviale all'interno della ZSC di cui al Piano di Gestione- Fiume Alcantara	80,5	€ 689.600,00 €	€ 689.600,00
4	79/85	Comune di Paternò	Azioni di conservazione e tutela della zona umida	80	€ 1.125.500,92	€ 1.125.500,92
5	45/37	Comune di Priolo Gargallo	Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio incendi boschivi - Prevenzione incendi	79,5	€ 426.600,30	€ 426.600,30
6	74/75	Ente Parco dei Nebrodi	Interventi per il miglioramento della funzionalità ecologica del Bosco Solazzotto in Cesarò (ME) e conservazione della biodiversità nella Banca vivente del germoplasma vegetale dei Nebrodi	76,5	€ 2.085.711,20 €	€ 2.085.711,20 €
7	80	Comune di Paceco	S.A.L.I.N.E. Suitable Action Landscape Innovation Nature Energy	76,5	€ 1.670.503,82	€ 1.452.503,82
8	43	Legambiente Sicilia – Ente Gestore R.N.R.N. Macalube di Aragona	Estensione di azioni per la tutela e diffusione di habitat e specie di interesse conservazionistico al reticolo idrografico del Vallone Macalube – Z.S.C. ITA040008 – RNI Macalube di Aragona	72,5	€ 468.352,12	€ 468.352,12

9	14	Comune di Buseto Palizzolo	“Progetto di azioni integrate previste nel Piano di Gestione della Rete Natura 2000 “Monti di Trapani” SIC Cod.ITA 010008 Monte Bosco e Scorace	72	€ 3.400.000,00	€ 1.870.000,00
10	61	Comune di Erice	Valorizzazione Naturalistica Aree Natura 2000 Contigue E Di Interesse Per Il Giardino Del Balio	71	€ 589.950,51	€ 589.950,51
11	68	Ente Parco dell’Etna	Tutela e potenziamento della biodiversità forestale legata alla necromassa legnosa ZSC ITA 070010 Dammusi; ZSC ITA 070015 Canalone del Tripodo; ZSC ITA 070017 Sciare di Roccazzo della Bandiera	71	€ 188.663,70	€ 188.663,70
12	40_42	Legambiente Sicilia – Ente Gestore R.N. Lago Sfondato	Conservazione di Lepus corsicanus e attuazione del relativo Piano di Azione nazionale nella Riserva Naturale Lago Sfondato e nella Z.S.C.ITA050005	70,5	€ 270.821,02	€ 270.821,02
13	44/35/41	Comune di Priolo Gargallo	Eradicazione delle specie alloctone e riqualificazione ambientale	70	€ 262.365,88	€ 255.388,68
14	29	Ente Parco Fluviale dell'Alcantara	Riqualificazione naturalistica di un'area spondale del Fiume Alcantara in Località Passo Moio	67	€ 822.953,03	€ 822.953,03
15	57	Comune di Mazara del Vallo	Restauro della vegetazione a Ziziphus Lotus (habitat prioritario 5220*) in contrada Affacciata	67	€ 3.030.000,00	€ 2.910.000,00
16	66	Dipartimento dello Sviluppo Rurale e territoriale. Servizio per il Territorio di Palermo	Interventi per il mantenimento delle praterie xerofile secondarie (6220* e 5332) con ricostituzione di specie faunistiche endemiche.Comuni di Godrano, Mezzojuso e Monreale	67	€ 500.000,00	€ 465.900,00
17	15	Comune di Geraci Siculo	Azione di conservazione e miglioramento naturalistico degli stagni e delle torbiere di Geraci Siculo	65	€ 697.402,06	€ 697.402,06
18	28	Ente Parco Fluviale dell'Alcantara	Restauro naturalistico delle fasce di pertinenza fluviale in Località Cottanera	65	€ 801.500,11	€ 801.500,11
19	39	Legambiente Sicilia – Ente Gestore R.N. Grotta di Santa Ninfa	Conservazione di Lepus corsicanus e attuazione del relativo Piano di Azione nazionale nella Riserva Naturale Grotta di Santa Ninfa e nella Z.S.C. ITA010022	65	€ 390.051,87	€ 390.051,87
20	54/64	Comune di Palermo	ZSC ITA020012 – Valle del Fiume Oreto – Sentiero Natura ed interventi manutentivi	64,5	€ 6.812.438,43	€ 5.612.118,43
21	59	Comune di Bivona	Opere di "rinaturalizzazione e ripristino ambientale di habitat situati all'interno del SIC "Monte Rose e Monte Pernice	64	€ 1.200.000,00	€ 1.200.000,00
22	16/65/71	Città Metropolitana di Catania	Progetto per la creazione e la gestione di stagni e pantani nella Riserva Naturale Orientata “OASI DEL SIMETO” per favorire la sosta e la nidificazione degli uccelli acquatici migratori	62,5	€ 1.585.000,00	€ 1.585.000,00
23	55/78	Comune di Isola delle Femmine	Eradicazione Pennisetum - Progetto pilota per l'eradicazione, controllo e monitoraggio di Pennisetum setaceum su Isola delle Femmine	61	€ 308.900,00	€ 308.900,00

24	17	Dipartimento dello Sviluppo Rurale e territoriale. Servizio per il Territorio di Catania	Riqualificazione ed incremento delle aree forestali a dominanza di sughero e leccio località Santo Pietro del SIC ITA 070005 " BOSCO DI SANTO PIETRO " agro comune di Caltagirone	59	€ 995.000,00	€ 935.226,18
25	5	Libero Consorzio Comunale di Siracusa	Realizzazione di una rete di telerilevamento e monitoraggio degli incendi e potenziamento degli impianti per la comunicazione" nella R.N.O Fiume Ciane e Saline di Siracusa. Implementazione della capacità di gestione del SIC MR 18 PdG	58	€ 798.400,00	€ 718.400,00
26	20	Parco Nazionale dell'Isola di Pantelleria	Conservazione della Biodiversità del Lago Bagno dell Acqua/Specchio di Venere (Isola di Pantelleria)	58	€ 910.860,00	€ 910.860,00
27	34	Comune di Ragusa	Accessibilità, riqualificazione e fruizione del "Parco costiero" dei Canalotti (Progetto pilota per la riqualificazione e la fruizione sostenibile di ambiti costieri ad elevata valenza naturalistica	57,5	€ 1.700.000,00	€ 1.700.000,00
28	21	Comune di Geraci Siculo	Interventi ed azioni per la tutela e la ricomposizione di habitat degradati in Zona Speciale di Conservazione ITA020020 "Querceti sempreverdi di Geraci Siculo e Castelbuono" da realizzarsi nei complessi boscati demaniali comunali della sughereta di Geraci	57	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
29	51/52	Comune di Castelbuono	Per interventi ed azioni per la tutela e la ricomposizione di habitat degradati in Zona Speciale di Conservazione ITA020004 "Monte S. Salvatore, Monte Catarineci, Vallone Mandarini, Ambienti umidi" e ITA 020050" Parco delle Madonie" da realizzarsi nei complessi boscati comunali del Comune di Castelbuono (Pa). – Contrade Sempria – Cozzo Luminario – Piano Ferro – Piano Pomo	57	€ 1.252.967,88	€ 1.252.967,88
30	58	Comune di San Mauro Castelverde	Lavori di rimboschimento, ricostruzione boschiva e fruizione sociale e ricreativa del bosco, con azioni di miglioramento degli habitat degradati	57	€ 1.500.000,00	€ 1.500.000,00
31	36	Comune di Marsala	Interventi finalizzati al Recupero delle condizioni ambientali del bacino dello StagNone di Marsala: applicazioni operative ed elaborazione di SCEnari (RINASCE)	56,5	€ 1.142.000,00	€ 1.142.000,00
32	38	Legambiente Sicilia – Ente Gestore R.N. Isola di Lampedusa	Mantenimento della biodiversità nelle aree Z.P.S.-Z.S.C-Riserva Naturale dell'Isola di Lampedusa attraverso l'eradicazione della specie alloctona Pernice rossa	55	€ 314.495,23	€ 314.495,23
33	56	Comune di Santa Marina Salina	Recupero ecosistemico dello stagno di Lingua	54,5	€ 998.000,00	€ 976.577,76
34	10	Dipartimento dello Sviluppo Rurale e territoriale. Servizio per il Territorio di Ragusa	Diradamenti di specie alloctone arboree ed impianto di specie autoctone attraverso azioni di latifogliamento e rinaturalizzazione dell'area SIC ITA080002 "Alto Corso del Fiume Irmínio"	52,5	€ 900.000,00	€ 874.279,42
35	19	Dip. Sviluppo Rurale Catania	Progetto per interventi di tutela e gestione forestale e recupero di muretti a secco loc. Monte Minardo SIC ITA 070023, agro di Adrano (CT).	52	€ 980.000,00	€ 980.000,00
36	47	Comune di Messina	Interventi a tutela e salvaguardia dell'habitat prioritario 1150* "Lagune costiere" e della biodiversità della Riserva Naturale Orientata	52	€ 3.790.000,00	€ 3.790.000,00

37	83	Comune di Fiumedinisi	"Laguna di Capo Peloro", localizzati nella ZPS ITA 030042, mediante la realizzazione di opere atte al convogliamento			
			Valorizzazione e ripristino ambientale dell'area tra la c.da Santissima e Piano Margi, finalizzata alla connessione ecologica con il Sentiero Italia ed i Monti Peloritani	52	€ 1.704.069,53	€ 723.569,53
			TOTALI		€ 47.006.069,26	€ 42.629.644 ,05

^^^

Infine, si da avviso che ulteriori informazioni sul presente giudizio possono essere reperite sul sito www.giustizia-amministrativa.it, inserendo il numero di n. RG 757/2021 del TAR Sicilia Palermo, sez. III

Campobello di Mazara, 29 luglio 2021.

Avv. Kathy Ziletti